

Uilca Previdenza News

Editoriale

Il regalo di Natale del Governo. Ma la Uilca è accanto a noi!



Il precipitare della crisi dei debiti sovrani, e in particolare del nostro, ha portato alle vicende recenti che conosciamo tutti.

Così abbiamo un nuovo Governo che in fretta e furia ha già realizzato una durissima manovra, toccando in modo significativo la previdenza obbligatoria, ma avendo cura di lasciare intatti tutti i vantaggi legati alla previdenza complementare.

Nei prossimi numeri della Uilca News non mancheremo di aggiornare le tabelle pubblicate nel numero scorso. Certamente, con il passaggio al contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012, non basterà più fare i conti con la sola data dell'accesso alla pensione, ma occorrerà preoccuparsi più di prima che il tasso di sostituzione – rapporto tra pensione e ultimo reddito – sia sufficiente per continuare a condurre una vita dignitosa.

La rapida evoluzione del quadro normativo ci consente solo di riportare una sintesi degli interventi che riguardano il primo e il secondo pilastro. Per tutto il 2012 saremo a vostra disposizione per valutare insieme l'impatto che le nuove regole (sempre che non vengano un minimo ammorbidite) avranno sulla vita di ciascuno di noi.

Buon Natale dalla Uilca

In questo numero

Editoriale: Il regalo di Natale del Governo	Pag. 1
I punti essenziali della manovra «Salva Italia»	Pag. 2
Autoregolazione trasferimenti: approvati i moduli standard	Pag. 3
Parità uomo-donna	Pag. 4



I punti essenziali della manovra «salva Italia»

Sistema contributivo pro-rata per tutti

Dal 1° gennaio 2012 si applica il calcolo contributivo pro-rata per tutti.

Requisiti di accesso alla pensione

Spariscono le finestre mobili.

Pensione di vecchiaia: uomini 66 anni; donne (cfr. tabella)

Anno	Dipendenti	Autonomi
2012	62 anni	63 anni e 6 mesi
2014	63 anni e 6 mesi	64 anni e 6 mesi
2016	65 anni	65 anni e 6 mesi
2018	66 anni	66 anni

Anzianità minima di 20 anni.

Pensione anticipata

Nel 2012 si può andare in pensione con anzianità di 41 anni e 1 mese se donne, 42 anni e 1 mese se uomini. Un mese in più nel 2013 e un altro nel 2014.

A regime: 41 anni e 3 mesi per donne, 42 anni e 3 mesi per uomini.

Se requisito raggiunto prima dei 62 anni di età, sono previste delle penalizzazioni.

Clausole di salvaguardia

Chi ha maturato i requisiti di accesso con la legislazione vigente sino al 31 dicembre 2011 oppure ha attivato la contribuzione volontaria conserva i requisiti di accesso più favorevoli ante riforma. Per chi è in mobilità ad oggi la situazione è in corso di definizione.

Eliminazione taglio deduzione contributi ai fondi pensione

La vecchia clausola di salvaguardia prevedeva il taglio della deducibilità dei contributi ai fondi pensione del 5% nel 2012 e del 20% dal 2013 in poi. Questo taglio (unitamente a tutti gli altri tagli relativi alle deduzioni e detrazioni Irpef) viene sostituito con l'incremento dell'Iva dal 1° ottobre 2012.

Esenzione bollo per i fondi pensione

Viene inserita una imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati». I fondi pensione sono esplicitamente esentati da tale imposta.



Autoregolamentazione trasferimenti: approvati i moduli standard

L'11 novembre 2011 sono stati approvati i moduli standard per la richiesta di trasferimento. L'elaborazione dei moduli, che costituiscono parte integrante delle Linee Guida per la gestione dei trasferimenti, arriva dopo alcuni mesi di confronto costruttivo tra Abi, Ania,

Assogestioni, Assoprevidenza e Assofondipensione, coordinati da Mefop e Covip.

La modulistica standard, disponibile nel sito www.mefop.it alla voce autoregolazione trasferimenti, agevola le operazioni di trasferimento attraverso un'omologazione dei

(segue a pag. 3)

Autoregolamentazione trasferimenti: approvati i moduli standard

(segue da pag. 2)

contenuti delle informazioni contenute nei moduli, che ora saranno più facilmente comprensibili da tutti i cittadini.

I moduli sono stati impostati secondo la tipologia del fondo pensione cui si chiede il trasferimento. Oltre a un modulo «omnibus» che è utilizzabile qualunque sia il fondo di provenienza, vi sono documenti differenti tipizzati con riferimento a Fondi negoziali e preesistenti, Fondinps, Fondi aperti e Pip. La richiesta di trasferimento indirizzata al fondo cedente riporta i dati dell'aderente, a seguire quelli del fondo pensione di destinazione e, successivamente si trovano delle sezioni specifiche contenenti le informazio-

ni essenziali circa la tipologia del fondo cui risulta iscritto l'aderente e il periodo di partecipazione trascorso.

Con questa operazione di coordinamento si aggiunge un tassello in più alle Linee Guida, concertate allo scopo di creare prassi uniformi e corrette riguardo alla portabilità delle posizioni, in modo da ordinare i rapporti tra fondo cedente e fondo cessionario. L'adesione alle Linee Guida, facilmente perfezionabile sul sito www.mefop.it, consente inoltre di accedere a una rubrica contenente la mail e il fax degli addetti alla gestione dei trasferimenti degli oltre 60 fondi pensione attualmente aderenti alle Linee Guida.



Liquidità: come e quando è possibile superare il 20%

Come noto, il DM 703/96 (art. 4, comma 1, lett. a)) prevede un limite alla liquidità, pari al 20%, che i fondi pensione possono detenere nel portafoglio. La Covip, con circolare del 5 ottobre 2011, si è espressa in merito alle richieste di **deroga al limite del 20%**.

La Commissione di vigilanza ha ammesso in via generale l'aumento della quota delle risorse in liquidità per i fondi pensione in considerazione della critica condizione dei mercati finanziari.

In particolare, la Covip ricorda che per la de-

roga al limite occorre rispettare le indicazioni specificate nella circolare del 26 settembre 2008, riguardanti le attente valutazioni cui è tenuto il consiglio di amministrazione, l'informativa agli iscritti e, se del caso, la modifica della convenzione di gestione in atto.

La deroga viene concessa per il periodo che il CdA ritiene necessario per far fronte alla tensione nei mercati. I fondi che si avvalgono di tale possibilità dovranno darne opportuna notizia alla Commissione di vigilanza.

I passaggi per derogare al limite del 20%:

- Delibera CdA
- Motivazioni: riferimento alle tensioni sui mercati
- Durata: di norma 6 mesi, ma è possibile anche stabilire un tempo maggiore
- Informazione agli aderenti (comunicati stampa, modalità telematiche, sito internet)
- Comunicazione alla Covip
- Eventuale adeguamento delle convenzioni



Parità uomo-donna

Covip, con deliberazione del 21 settembre 2011, ha emanato le *Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive*.

Tale documento sancisce un generale divieto di discriminazione in base al sesso relativamente alla partecipazione a forme pensionistiche complementari collettive, specificando le condizioni che giustificano eventuali disparità di trattamento.

Il divieto di discriminazione riguarda quindi la fase di accesso al fondo pensione, di contribuzione e l'erogazione della prestazione. Riguardo a quest'ultima, le differenze di trattamento possono giustificarsi solo in caso di **erogazione diretta da parte del fondo** e presenza di **dati attuariali che giustifichino tali differenze** per i due sessi.

La Covip, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, verifica che tali dati siano affidabili e corretti; provvede anche alla raccolta, pubblicazione e aggiornamento degli stessi sul

proprio sito internet riferendo annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sono interessati da queste disposizioni i fondi negoziali, i fondi aperti ad adesione collettiva e i fondi preesistenti con iscritti attivi.

Sono **esclusi** i fondi che erogano le prestazioni mediante convenzioni con imprese di assicurazione, per i quali il divieto di discriminazione scatterà il 21 dicembre 2012, e i fondi con solo pensionati.

Il fondo pensione – tramite apposita relazione redatta da un attuario e allegata al bilancio tecnico – deve riferire alla Commissione di vigilanza i dati attuariali in base ai quali risulta corretto diversificare le prestazioni.

Se in base ai dati la diversificazione delle prestazioni tra uomini e donne non è giustificata, il fondo entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio tecnico è tenuto a comunicare alla Covip le misure che si intendono adottare per rimuovere tali discriminazioni ingiustificate.

**Per approfondimenti consulta
la sezione previdenza del sito
www.uilca.it**

**SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA**

VIA LOMBARDIA, 30
00187 ROMA
TEL. 06/4203591
FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it